

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANI TESE VENETO

L'anno 2020 il mese di Gennaio il giorno 12 in Treviso (TV), presso la sede sociale in via Isonzo, 10 sono presenti i seguenti signori:

Beatrice Bezzi nata a Treviso il 29/06/1991, residente a TREVISO cap 31100 in via G. Ghirlanda 12 codice fiscale BZZBRC91H69L407G

Andrea Busetto nato a Venezia il 02/09/1977, residente a PADOVA cap 35124 in via G. Visconti 2 codice fiscale BSTNDR77P02L736R

Giulio Carraro nato a Padova il 18/05/1967, residente a PADOVA cap 35129 in via Luxardo 25 codice fiscale CRRGLI67E18G224R

Chiara Cecotti nata a Treviso il 21/09/1964, residente a Treviso cap 31100 in via Esuli Giuliano Dalmati 2 codice fiscale CCTCHR64P61L407S

Valentina Ciulli nata a Treviso il 22/06/1991, residente a TREVISO cap 31100 in via A. e L. Serena 5 codice fiscale CLLVNT91H62L407L

Stefano Giorgetti nato a Latina il 9/9/1971, residente a MIRA (VE) cap 30034 in via Porto Menai 80 codice fiscale GRGSFN71P09E472C

Marzia Polles nata a Mirano (VE) il 12/08/1975, residente a VENEZIA cap 30174 in via Monte Antelao 22 codice fiscale PLLMRZ75M52F241X

Michela Tessari nata a Dolo (VE) il 14/01/1975 residente a MIRA (VE) cap 30034 in via Argine Destro Canale Taglio 79 codice fiscale TSSMHL75A54D325Q

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANI TESE VENETO

ART. 2 L'APS ha sede legale in: TREVISO, Via Isonzo, 10.

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

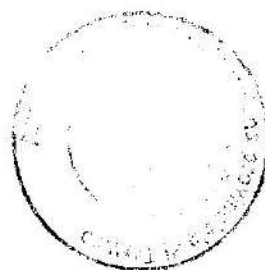
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

GIULIO CARRARO



VALENTINA CIULLI
STEFANO GIORGETTI

A presidente viene eletta la Signora Valentina Ciulli.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Giulio Carraro (vicepresidente)

Sig. Stefano Giorgetti

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2020.

È parte integrale del presente atto lo Statuto - definito su 28 articoli di seguito specificati, steso su 13 fogli dattiloscritti.

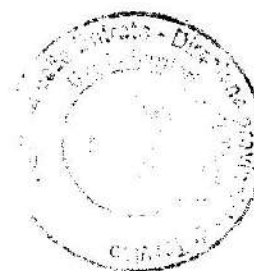
Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Beatrice Bonni
Sig. Andrea Bello
Sig. [firma]
Sig. Claudio Cecchi
Sig. Valentina Ciulli
Sig. [firma]
Sig. Luca Giorgetti
Sig. [firma]

Treviso, 12 gennaio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO
21 GEN 2020 958
Reg.to il al N° Priv.S.3^
Esatti € 200,00
FIN IL DIRETTORE ADESSO
[firma]
(Moltra Nella Fiamme)



STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

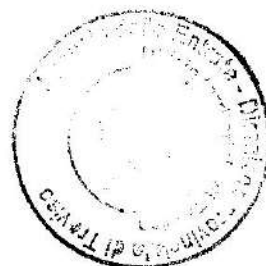
Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Mani Tese Veneto

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANI TESE VENETO.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
4. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
5. L'Associazione ha sede legale in via Isonzo 10 nel Comune di Treviso (TV). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
6. Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione integrerà in maniera automatica la denominazione sociale con l'aggiunta dell'acronimo ETS.
7. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art 12.
8. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
9. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2 – Finalità



L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dette finalità sono:

- diffondere i principi di giustizia economica, sociale e ambientale, della pace e della solidarietà fra le persone e fra i popoli, dell'accoglienza e della condivisione nel rispetto delle differenti identità culturali;
- rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;
- promuovere stili di vita e di consumo sostenibili, attraverso un'economia che metta al centro le persone e le relazioni;
- promuovere il volontariato, la cittadinanza attiva e responsabile, la globalizzazione dei diritti e la coesione sociale;
- contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio del territorio in cui è inserita, e in particolare delle componenti culturali, delle tradizioni locali, dell'ambiente e della natura;
- sostenere progetti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e volti alla promozione di uno sviluppo sostenibile in Italia e nel Sud del mondo.

ART. 3 – Attività

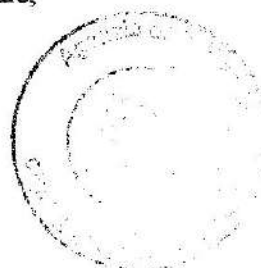
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione MANI TESE VENETO si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- iniziative culturali, ricreative, artistiche e sportive, di promozione dell'economia circolare e del volontariato quali feste, manifestazioni, doposcuola, centri estivi, concerti, campi di volontariato, attività di formazione in modo particolare rivolte ai giovani e alle categorie sociali svantaggiate ed emarginate, convegni, conferenze e incontri formativi;
- attività di Educazione alla Cittadinanza Globale in contesti scolastici e extra scolastici;
- accoglienza di giovani per stage, anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, per lo sviluppo di conoscenze legate ai temi della lotta alla povertà e all'escusione sociale e alla promozione della sostenibilità e della giustizia ambientale e il rafforzamento di competenze trasversali (lavoro in équipe, progettazione, comunicazione e competenze di cittadinanza);
- promozione e adesione a reti nei territori del Veneto per l'attuazione delle finalità statutarie;
- attività di progettazione nei confronti degli Enti del territorio regionale;



- studio, organizzazione e realizzazione di progetti volti alla conoscenza reciproca, la co-integrazione e l'inclusione di cittadini migranti e richiedenti asilo, sia attraverso la partecipazione degli stessi alle attività di volontariato all'interno della associazione, sia tramite la programmazione di azioni quali laboratori teatrali e musicali, eventi sportivi, attività di laboratorio creativo;

- raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche mediante occasionali offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

- acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico nella natura di G.A.S. Gruppo Acquisto Solidale, in base all'art. 1, c. 266-267, della legge 244/07 — esclusivamente verso gli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale in diretta attuazione degli scopi istituzionali; tali acquisti sono esclusi dall'attività di somministrazione e di vendita.

3. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione stessa, stipulando a tale scopo specifiche convenzioni.

4. Al fine di svolgere tutte le attività necessarie al perseguimento e al raggiungimento degli scopi e delle finalità, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune nel rispetto e nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

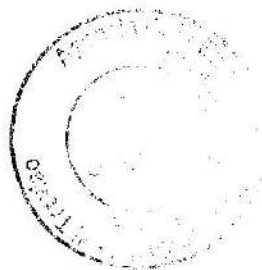
5. L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

6. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà assumere la gestione di strutture, spazi e contenitori culturali e ricreativi.

7. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

8. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

9. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

10. L'Associazione di promozione sociale Mani Tese Veneto opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4 - Volontario e attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è svolta in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

4. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – Ammissione dei Soci

1. Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero dei Soci è illimitato.

3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, genere, religione, provenienza geografica, cittadinanza può essere posto alla base del rigetto della domanda di associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. In caso di domande di ammissione come Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

6. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.



7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 7 - Perdita della qualifica di Socio

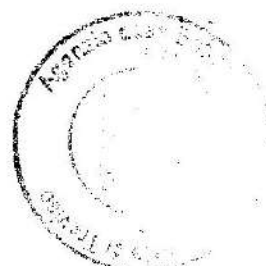
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Socio che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente per morosità dall'associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio e dovrà comunque essere ratificata alla prima assemblea utile.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (facoltativo)
- Organo di revisione (facoltativo)

ART. 9 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail inviata al recapito risultante dal Libro dei Soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. Le votazioni avvengono in modo palese ad eccezione di quelle riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e i programmi di attività annuali;



- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza. L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi dell'assemblea che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

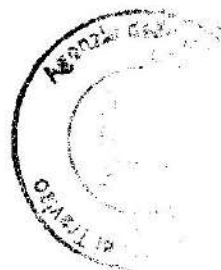
ART. 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.



ART. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, purchè sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
5. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione,
 - elegge il Presidente e le altre cariche sociali,
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione dei Soci,
 - definisce la quota associativa,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dallo stesso.

ART. 14 - Il Presidente (e il Vicepresidente)



Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo (facoltativo e solo nei casi previsti dalla legge)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

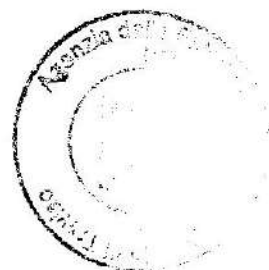
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti (facoltativo e solo nei casi previsti dalla legge)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 - Libri sociali



L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro dei Soci (e degli aderenti qualora tra i associati ci siano associazioni) tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

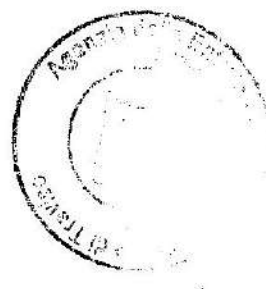
ART. 18 - Risorse economiche e beni

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi da convenzioni;
- g. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - Personale retribuito



L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

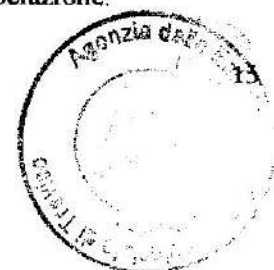
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio e bilancio sociale

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

